

Regione Lazio

**DIREZIONE CULTURA, POLITICHE GIOVANILI E DELLA FAMIGLIA,
PARI OPPORTUNITA', SERVIZIO CIVILE**

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 19 maggio 2026, n. G06748

Revoca in autotutela, ai sensi dell'art. 21-quinquies della Legge 241/1990, della Determinazione dirigenziale n. G03504 del 17/03/2026 concernente l'approvazione dell'"Avviso pubblico per la presentazione di candidature per la designazione del/della consigliere/a regionale di parità effettivo/a e del/della consigliere/a di parità supplente".

OGGETTO: Revoca in autotutela, ai sensi dell'art. 21-quinquies della Legge 241/1990, della Determinazione dirigenziale n. G03504 del 17/03/2026 concernente l'approvazione dell'“Avviso pubblico per la presentazione di candidature per la designazione del/della consigliere/a regionale di parità effettivo/a e del/della consigliere/a di parità supplente”.

IL DIRETTORE

DELLA DIREZIONE REGIONALE CULTURA, POLITICHE GIOVANILI E DELLA FAMIGLIA, PARI OPPORTUNITÀ, SERVIZIO CIVILE

VISTI

- lo Statuto della Regione Lazio;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme sul procedimento amministrativo” e successive modifiche, in particolare l'art. 21-quinquies, che disciplina la revoca del provvedimento amministrativo per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o per una nuova valutazione dell'interesse pubblico originario;
- il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e successive modifiche;
- la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 recante “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” e successive modifiche;
- il regolamento regionale del 6 settembre 2002 n. 1, concernente “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale” e successive modifiche e integrazioni;
- la deliberazione di Giunta regionale 11 gennaio 2024, n. 13, con la quale è stato conferito l'incarico di Direttore della Direzione regionale “Cultura, politiche giovanili e della famiglia, pari opportunità, servizio civile” al dott. Luca Fegatelli;
- l'atto di organizzazione n. G01393 del 12 febbraio 2024 “Organizzazione della Direzione regionale Cultura, Politiche Giovanili e della Famiglia, Pari Opportunità, Servizio civile” come modificato con G02252 del 29/02/2024;

VISTA la Determinazione n. G03504 del 17/03/2026, concernente l'approvazione dell'“Avviso pubblico per la presentazione di candidature per la designazione del/della consigliere/a regionale di parità effettivo/a e del/della consigliere/a di parità supplente”;

VISTO il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna", e specificamente:

- l'art. 12, comma 3, il quale prescrive che la designazione avvenga sulla base dei requisiti di cui all'articolo 13, comma 1, e "previo espletamento di una procedura di valutazione comparativa";
- l'art. 13, comma 1, che definisce i requisiti di specifica competenza ed esperienza pluriennale necessari per ricoprire l'incarico.

CONSIDERATO che l'Avviso pubblico approvato con la citata determinazione dirigenziale n. G03504 disponeva che la procedura "non ha natura concorsuale", che non era prevista "alcuna procedura selettiva" e che, di conseguenza, "non verrà redatta e pubblicata alcuna graduatoria, né sarà reso pubblico l'elenco di coloro che avranno presentato la propria candidatura";

RILEVATO che tale impostazione contrasta con il dettato dell'art. 12, comma 3, del d.lgs. 198/2006, il quale impone che la designazione avvenga previo espletamento di una "procedura di valutazione comparativa" basata sui requisiti di specifica competenza ed esperienza definiti dall'art. 13, comma 1, del medesimo decreto e configura erroneamente la procedura di designazione come un atto di natura meramente fiduciaria o *intuitu personae*, laddove la normativa di riferimento richiede invece una procedura comparativa;

EVIDENZIATO che l'assenza di criteri di valutazione predefiniti e di una graduatoria di merito riduce l'attività amministrativa a una "mera verifica di idoneità", precludendo una reale comparazione dei curricula e rendendo la scelta finale priva di un iter logico ricostruibile, in violazione del generale obbligo di motivazione sancito dall'art. 3 della Legge 241/1990;

TENUTO CONTO che, secondo la giurisprudenza e i principi di cui all'art. 1 della Legge 241/1990, anche le designazioni di carattere fiduciario devono essere improntate ai canoni di trasparenza e imparzialità, richiedendo l'indicazione delle ragioni della preferenza accordata per permettere il sindacato giurisdizionale ed evitare scelte arbitrarie, e che tale necessità è confermata dalla giurisprudenza amministrativa, come precisato dal TAR Molise (sent. n. 149/2023) che richiede "l'indicazione delle ragioni della preferenza accordata ad un candidato" e dal Consiglio di Stato (sent. n. 1132/2019), secondo cui "anche in materia di nomine di carattere fiduciario vanno osservati comunque i principi di trasparenza ed imparzialità cui è funzionale l'obbligo di motivazione";

DATO ATTO che, secondo la giurisprudenza e i principi di cui all'art. 1 della Legge 241/1990, anche le designazioni di carattere fiduciario devono essere improntate ai canoni di trasparenza e imparzialità, richiedendo l'indicazione delle ragioni della preferenza accordata per permettere il sindacato giurisdizionale ed evitare scelte arbitrarie;

CONSIDERATO che l'art. 12 del d.lgs. 198/2006 è inequivocabile nel richiedere una "procedura comparativa" tra i candidati, procedura che pur non avendo pacificamente natura concorsuale deve fondarsi sulla comparazione dei curricula e dar conto in motivazione della preferenza del candidato prescelto, all'esito di un apprezzamento complessivo, secondo basilari principi di trasparenza ed imparzialità (art. 97 Cost.) si da consentire la ricostruzione dell'iter logico seguito ed il sindacato giurisdizionale (art. 113 Cost.).

CONSIDERATO che la procedura indicata nel su indicato Avviso porterebbe a una mera verifica idoneativa dei candidati e non alla procedura comparativa richiesta, rendendo la designazione finale potenzialmente immotivata o arbitraria, in violazione dei principi di trasparenza, imparzialità e buon andamento della Pubblica Amministrazione (art. 97 Cost.);

DATO ATTO che la giurisprudenza è ferma nel richiedere per la nomina del Consigliere di parità l'indicazione delle ragioni della preferenza accordata ad un candidato (T.A.R. Molise 9 maggio 2023, n. 149; T.A.R. Toscana sez. I, 28 marzo 2023, n. 316);

RILEVATO pertanto che la configurazione dell'Avviso come procedura *intuitu personae* laddove la normativa di riferimento e la consolidata giurisprudenza amministrativa richiedono invece una procedura comparativa rigorosa che dia conto dell'iter logico seguito integri un difetto di istruttoria e una valutazione erronea dell'interesse pubblico originario, rendendo necessaria la revoca dell'atto ai

sensi dell'art. 21-quinquies della Legge 241/1990 per procedere all'adozione di nuovi criteri conformi al d.lgs. 198/2006;

RITENUTO pertanto necessario procedere a una nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, ravvisando l'opportunità di revocare l'atto sopra citato al fine di:

1. superare il difetto di istruttoria relativo alla mancanza di criteri predefiniti di comparazione;
2. garantire il pieno rispetto dell'obbligo di motivazione previsto dall'art. 3 della Legge 241/1990, rendendo trasparente l'iter logico seguito per la preferenza di un candidato rispetto agli altri;
3. approvare, preventivamente all'emanazione di un nuovo avviso, appositi criteri di valutazione mediante un atto di indirizzo che definisca puntualmente le modalità di comparazione delle competenze e dei profili ai sensi del d.lgs. 198/2006;

DETERMINA

1. di revocare, per le motivazioni espresse in premessa e ai sensi dell'art. 21-quinquies della L. 241/1990, la Determinazione Dirigenziale n. G03504 del 17/03/2026;
2. di dichiarare conclusa la procedura avviata con l'Avviso pubblico allegato alla predetta determinazione, con conseguente inidoneità dello stesso a produrre ulteriori effetti;
3. di dare atto che l'Amministrazione provvederà alla successiva adozione di un atto di indirizzo volto a definire i criteri e le modalità per l'espletamento di una corretta procedura di valutazione comparativa, cui seguirà l'indizione di un nuovo Avviso pubblico in conformità al d.lgs. 198/2006.

La presente determinazione verrà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio e sul sito www.regione.lazio.it.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nei termini di legge.

IL DIRETTORE
Luca Fegatelli